

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1242-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNELLI, DINDO e TANSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1970

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1971

Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne unicamente gli ufficiali della riserva di complemento delle tre Forze armate. Premetto che secondo l'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gli ufficiali si distinguono in:

a) ufficiali in servizio permanente; b) ufficiali in congedo; c) ufficiali in congedo assoluto.

Solo gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali *in congedo* sono ripartiti in quattro categorie:

- a) ufficiali dell'ausiliaria;
- b) ufficiali di complemento;
- c) ufficiali della riserva;
- d) ufficiali della riserva di complemento.

Di questi ultimi si occupa il disegno di legge al nostro esame.

Devo, innanzitutto, ricordare che la posizione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento (in tale posizione transitano gli ufficiali di complemento al raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge) in servizio alla data del 31 dicembre 1968 e che a tale data avevano prestato cinque anni di servizio, escluso quello di leva, è stata disciplinata dalla legge 28 marzo 1968, n. 371.

La citata legge all'articolo 6 reca: « Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo escluso il periodo di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti permangono, a domanda, in detta posizione sino al compimento del periodo minimo necessario per conseguire il titolo a pensione e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono in deroga alle vigenti disposizioni conseguire una promozione ».

Dunque, in virtù delle disposizioni contenute nel predetto articolo, gli ufficiali nello stesso articolo indicati hanno la possibilità: a) d'essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo richiesto per il diritto a pensione; b) di conseguire una promozione, limitatamente alla categoria degli ufficiali della riserva di complemento.

Il disegno di legge n. 1242, d'iniziativa del senatore Iannelli ed altri, è inteso a consentire l'avanzamento degli ufficiali della riserva di complemento, in servizio alla suddetta data del 31 dicembre 1968, fino al grado di tenente colonnello e l'ulteriore trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto.

Al riguardo è da considerare che la possibilità, per detti ufficiali, di conseguire ulteriori promozioni in aggiunta a quella consentita in via eccezionale dalla legge del 1968, non appare comunque giustificabile anche perchè determinerebbe disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali della riserva i quali possono conseguire, in base alla citata legge, una sola promozione al grado superiore a quello con cui sono cessati dal « servizio permanente ».

D'altra parte il proposto provvedimento, nel consentire l'ulteriore trattenimento in servizio degli interessati fino al limite di età per il collocamento in congedo assoluto, prevede un trattamento più favorevole di quello concesso agli ufficiali di complemento in servizio alla data del 31 dicembre 1968, i quali, pur trovandosi nelle stesse condizioni di impiego, possono rimanere in servizio solo fino al compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a pensione.

Si fa presente che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere negativo. Contrario al disegno di legge si è pure dichiarato il Governo.

Il relatore ha concluso per la reiezione del proposto provvedimento e la Commissione, all'unanimità, ha dato incarico allo stesso di riferire in tal senso all'Assemblea. Ciò che assolve con la presente relazione.

PELIZZO, relatore

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

30 giugno 1970

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso, in quanto la copertura della spesa di lire 20 milioni è ottenuta mediante riduzione dell'accantonamento predisposto sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, e il provvedimento stesso non rientra fra quelli per i quali è previsto il finanziamento su tali fondi.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che siano stati collocati nella categoria della riserva di complemento anteriormente alla data del 31 dicembre 1968 e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, possono conseguire promozioni fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Gli stessi sono valutati e, se idonei, promossi, quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di tredici anni, cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo, dopo di aver maturato il diritto a pensione, continuano, col loro consenso, a permanere in servizio fino a quando il Ministero della difesa dichiara, con proprio decreto, cessate le ragioni della loro indispensabilità, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1970, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.